

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

- 1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.*
- 2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.*

SEZIONE I -**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

INTERMEDIARI (PERSONE FISICHE) ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRANO IN CONTATTO CON LA CLIENTELA:

Nella qualità di:

Collaboratori addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'Intermediario.

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione Sociale	FACILE.IT MUTUI E PRESTITI S.r.l.
Numero Sezione RUI	E000311568 – E
Data Iscrizione	07/07/2009
Sede Legale	Via Sannio n. 3 - 20137 Milano (MI)
Telefono e fax	Tel. 02 55555
Posta elettronica	Mail: partner.fmp@facile.it PEC: facile.itmutuieprestiti@pec.it
Website	www.facile.it

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE PER LA QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITA':	
Ragione Sociale	POLARIS S.r.l.
Numero Sezione RUI	B000606996
Data Iscrizione	27/07/2018
Sede Legale ed operativa	Via Verona n. 22/C – 37012 Bussolengo (VR)
Telefono	045 573664 – 045 6705066
Posta elettronica	Mail: segreteria@polarisbroker.it PEC: polaris1srl@pec.it
Website	www.polarisbroker.it

<p style="text-align: center;">Autorità competente alla Vigilanza sull'attività svolta IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA</p>
<p style="text-align: center;">Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it</p>

SEZIONE II Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo
<p>Si comunica al contraente che all'interno dei locali sede dell'intermediario e su sito internet www.polarisbroker.it sono a disposizione i seguenti elenchi:</p> <ol style="list-style-type: none">l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicatol'elenco degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario deve adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

SEZIONE III Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
<p>Il Broker Polaris S.r.l. in qualità di intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione e l'intermediario persona fisica che entra in contatto con il Cliente non detengono alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.</p>

Nessuna impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker Polaris S.r.l. per il quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario al seguente indirizzo:

Polaris S.r.l. – Via Verona, 22/C – 37012 Bussolengo (VR) - All'attenzione dell'Ufficio Reclami
via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@polarisbroker.it
a mezzo posta certificata alla casella PEC: polaris1srl@pec.it

Oppure

- all'impresa preponente, i cui recapiti e PEC sono indicati sul sito dell'impresa assicurativa stessa, nel documento denominato Dip aggiuntivo, che può trovare all'interno del set informativo oppure nel sito internet dell'IVASS.

Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all'IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa preponente:

- all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax: 06.42133353/745 - PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it

- oppure alla CONSOB, Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini, 3 00198 Roma; fax 06 8416703 - 06 8417707 sito <http://www.consob.it>, - PEC consob@pec.consob.it

c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP Aggiuntivo (Documento Informativo Precontrattuale);

d) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (**Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma (RM) - PEC consap@pec.consap.it - mail: fondobrokers@consap.it**) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

ALLEGATO 4 TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'Intermediario svolta per conto di:

FACILE.IT MUTUI E PRESTITI S.r.l.
SEDE LEGALE VIA SANNIO, 3 – 20137 MILANO (MI)
P. IVA / Codice Fiscale n. 02959700168
ISCRITTA AL RUI AL N. E000311568 DAL 07/07/2009

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE PER LA QUALE E' SVOLTA L'ATTIVITÀ:

POLARIS S.r.l.
SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA VERONA, 22/C – 37012 BUSSOLENGO (VR)
P. IVA / CODICE FISCALE N. 04527230234
ISCRITTA AL RUI AL N. B000606996 DAL 27/07/2018

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. ha l'obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.

- e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b. ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.